

Centro Unico Appalti dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisevie
Via Tanzini, 27 – Pontassieve – Tel. 055/8360330- 331-337-356
e-mail: ufficiogare@uc-valdarnoervaldisieve.fi.it

**COMUNE DI REGGELLO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 59
E 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA
GESTIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI REGGELLO
(DAL 27/02/2021 AL 27/02/2024) SUDDIVISA IN 2 LOTTI:**

**LOTTO 1 - POLIZZA INCENDIO - CIG 86035290BC
LOTTO 2 – POLIZZA TUTELA LEGALE - CIG: 8603536681**

CPV principale 66510000-8

CPV – Supplementari

Lotto 1 – 66515100-4

Lotto 2 – 66513100-0

Indice generale

PREMESSE.....	4
ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	5
1.2. SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	5
1.3. DURATA DEL CONTRATTO, OPZIONI E RINNOVI.....	6
ART. 2 – SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	6
ART. 3 - SUBAPPALTO.....	7
ART. 4 SOPRALLUOGO (Non previsto).....	7
ART. 5 – SOCCORSO ISTRUTTORIO	7
ART. 6 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA.....	8
ART. 7 - SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA	9
ART. 8 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA.....	10
ART. 9 - COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE.....	13
ART. 10 - POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA	13
ART. 11 - MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO.....	14
ART. 12 - MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	14
ART. 13 – MODALITA' DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE ATTRAVERSO START	25
ART. 14 - OFFERTE ANORMALMENTE BASSE.....	25
ART. 15 - MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DI ESCLUSIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA.....	26
ART. 16 - AVVERTENZE.....	27
ART. 17 - CONCLUSIONE DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	28
ART. 18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	29
ART. 19 – COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE, RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI.....	31
ART. 19 – COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE, RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI.....	31
ART. 20 – COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE, RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI.....	31
ART. 20 – COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE, RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI.....	31
ART. 20 – ALTRE INFORMAZIONI.....	31
ART. 21. DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN CASO DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE.....	31
ART. 22. CLAUSOLA BROKER.....	32

PREMESSE

Con determinazione n. **97 del 27/01/2021** del Responsabile dell' AREA AFFARI GENERALI del Comune di Reggello, è stata indetta una procedura aperta finalizzata alla stipulazione dei contratti di assicurazione per i lotti Incendio e Tutela legale per il periodo dalle ore **24:00 del 27/02/2021** alle ore **24:00 del 27/02/2024**.

Lo svolgimento della procedura di gara, che sarà realizzata in modalità interamente telematica sulla piattaforma START, è stata demandata, ai sensi dell'art. 3 del *Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del centro unico appalti*, al C.U.A. dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisevie.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 31 DEL d.LGS. 50/2016:

Dr. Simone Piccioli e-mail s.piccioli@comune.reggello.fi.it

profilo del committente: <http://www.comune.reggello.fi.it/>.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA: Dott. Francesco Cammilli, Responsabile del Centro Unico Appalti, Via Tanzini 27 – 50065 Pontassieve.

PER COMUNICAZIONI INERENTI LA GARA:

Casella P.e.c.: uc-valdarnoelvaldisieve@postacert.toscana.it

CODICE NUTS: IT I14;

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio del Comune di Reggello

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss) e 60 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici, in seguito anche detto “Codice”), con aggiudicazione separata per ciascun lotto e con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi del combinato disposto di cui all' art. 95, comma 2 e comma 4 lettera b) del Codice e, per quanto applicabile e ancora in vigore, del Regolamento di attuazione (DPR 207/2010) dello stesso D. Lgs 50/2016

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione, di cui all'art. 13, del presente Disciplinare.

Con l'aggiudicatario della selezione (di seguito: Prestatore o operatore economico) verrà stipulato un Contratto con la quale il contraente medesimo si obbliga a fornire i servizi e le prestazioni ed accettare tutte le condizioni di servizio risultanti dall'offerta presentata in sede di gara.

Il presente appalto è aggiudicato conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 “codice dei contratti pubblici” (di seguito: Codice), oltre che dalle disposizioni previste dal presente disciplinare di gara e dagli ulteriori elaborati costituenti i documenti di gara come indicati in calce a questo documento.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché ritenuta idonea e conveniente.

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

1.1. L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Numero lotto	Oggetto del lotto	CIG:	CPV
Lotto 1	POLIZZA INCENDIO	86035290BC	66515100-4
Lotto 2	POLIZZA TUTELA LEGALE	8603536681	66513100-0

Il dettaglio delle prestazioni è il seguente:

Tab. 1 - LOTTO N. 1

	A	B	C	D	E
n.	Descrizione servizi	DATA EFFETTO	DATA SCADENZA	Importo annuale a base di gara	Importo nel triennio a base di gara
1	INCENDIO	27/02/21	27/02/24	€ 25.000,00	€ 75.000,00
Importo con opzione ex art. 106 comma 11 Dlgs. n. 50/2016 120 giorni mesiE+(C*2)					€ 8.220,00
IMPORTO TOTALE DEL LOTTO					€ 83.220,00

Tab. 2 - LOTTO N. 2

	A	B	C	D	E
n.	Descrizione servizi	DATA EFFETTO	DATA SCADENZA	Importo annuale a base di gara	Importo nel triennio a base di gara
1	TUTELA LEGALE	27/02/21	27/02/24	€ 15.000,00	€ 45.000,00
Importo con opzione ex art. 106 comma 11 Dlgs. n. 50/2016 120 giorni mesiE+(C*2)					€ 4.932,00
IMPORTO TOTALE DEL LOTTO					€ 49.932,00

Gli importi a base di gara sono costituiti dai premi lordi come specificato nel presente Disciplinare e nei Capitolati di gara.

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 26, comma 3 bis, trattandosi di servizi interamente eseguiti fuori dalle sedi del Comune di Reggello, non si evidenziano rischi da interferenze: pertanto l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € **0,00**.

Ai sensi dell'art. 95 c. 10 del d.lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha stimato che i costi per i prestatori di lavoro impattano sul valore dell'appalto nella misura del **4 %**.

Il costo della manodopera è stato calcolato dal broker di fiducia della stazione appaltante.

Il concorrente, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 dovrà dichiarare:

· i costi per i propri prestatori di lavoro e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ai fini dell'art. 35 c. 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è pari ad € **133.152,00** di cui € **13.152,00** per l'eventuale opzione prevista dall'art. 106 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016. Il sud-

detto importo è comprensivo di ogni imposta od oneri fiscali inclusi, come dettagliato nelle Tabelle 1 e 2 (*Oggetto e importo dell'appalto*).

Si precisa che le spese di pubblicazione dell'avviso di gara sulla G.U.R.I. dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dagli aggiudicatari del servizio. Tali spese saranno rimborsate dalle compagnie aggiudicatarie in misura proporzionale all'importo a base d'appalto dei singoli lotti aggiudicati, entro 60 giorni dall'aggiudicazione stessa.

DIVIETO DI PARTECIPAZIONE PARZIALE

Ogni concorrente potrà presentare offerta per uno o due Lotti. Non è ammessa la presentazione di offerte solo per singoli ambiti contrattuali tra quelli compresi in uno stesso Lotto.

L'Impresa partecipante singolarmente o le Imprese partecipanti congiuntamente secondo quanto più avanti previsto dovranno fornire offerta per la copertura dei rischi oggetto del/i Lotto/i per cui concorrono in misura pari al 100%.

1.2. DURATA DEL CONTRATTO, OPZIONI E RINNOVI

1.2.1. DURATA E RINNOVI

La durata di ciascun contratto è stabilita in anni 3 (tre) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi. La S.A. si riserva la facoltà di risolvere i contratti in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. Non sono previsti rinnovi

1.2.2. OPZIONI

La durata dei contratti in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. Nel caso specifico le **società aggiudicatarie si impegnano a prorogare**, su espressa volontà dell'Ente, l'assicurazione per un periodo di **6 mesi (120 giorni)** oltre la scadenza prevista contrattualmente, onde permettere all'Ente aggiudicatore di disporre dei tempi tecnici necessari all'esperimento di una nuova gara. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dei contratti agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Fermo restando quando sopra, la S.A. potrà, altresì, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni, secondo quanto previsto dal suddetto art. 106.

ART. 2 – SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- (a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo

comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- (b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- (c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013);

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 3 – SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare in conformità ai limiti previsti all'art. 105 c. 2 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

ART. 4 SOPRALLUOGO (Non previsto)

ART. 5 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria il C.U.A. assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, il C.U.A. può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 6 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione dei servizi assicurativi oggetto della presente procedura avverrà per lotti separati sulla base del CRITERIO DEL MINOR PREZZO – ai sensi dell'art. 95, comma 2 e comma 4, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. -

Non sono ammesse offerte incomplete, condizionate, plurime, tardive, alternative.

Non sono ammesse offerte che siano pari o superiori all'importo a base d'asta stabilito per ciascun Lotto.

Risulterà aggiudicatario del lotto il concorrente che avrà offerto la percentuale di ribasso più conveniente sul premio annuo lordo posto a base d'asta.

Con la presentazione dell'offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga irrevocabilmente nei confronti del committente ad eseguire il servizio, in conformità a quanto indicato nell'offerta presentata.

Gli oneri fiscali sono in conformità alle Leggi vigenti.

6.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (Non previsti)

6.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA (Non previsto)

ART. 7 - SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA

La prima seduta di gara si terrà in **data 17/02/2021 ore 09:00** presso il Centro Unico Appalti della Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, via Tanzini nr. 27, 50065 Pontassieve (FI). La presente comunicazione vale anche come convocazione a detta seduta.

L'aggiudicazione della gara si svolge secondo la procedura di cui sotto, tenendo presente che in considerazione dei provvedimenti normativi di cui ai D.P.C.M. 17 marzo 2020 e ss. e successive ordinanze regionali da cui deriva l'esigenza di contenere il contagio Covid. 19 e in ragione dell'impossibilità di

garantire adeguatamente misure precauzionali prescritte nei predetti decreti, gli operatori economici non potranno presenziare fisicamente alle sedute di gara.

Ciascun concorrente potrà seguire lo svolgimento delle fasi di gara non riservate da remoto, installando sul proprio PC/tablet/cellulare il software gratuito GO TO MEETING scaricabile da internet/play store. Sarà cura di questo ufficio inviare agli O.e., immediatamente dopo il termine per la presentazione delle offerte, l'ID (codice numerico di collegamento) da inserire nell'apposito spazio richiesto dalla piattaforma GoToMeeting.

Gli operatori economici saranno informati ed aggiornati sullo svolgimento delle procedure di gara tramite la piattaforma START. Pertanto, alla seduta di gara destinata alla verifica della documentazione amministrativa, svolta attraverso la piattaforma telematica START, sarà presente solo il R.U.P./Seggio di gara Dr. Francesco Cammilli, Responsabile del C.U.A.

Le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti tramite il sistema telematico con un preavviso almeno di 24 ore.

L'appalto si svolge alle condizioni (requisiti) di partecipazione di cui al successivo **punto 8** ai fini dell'abilitazione alla gara.

Le fasi della procedura sono le seguenti:

- **Il RUP / seggio di gara** verifica le condizioni di partecipazione e, ove necessario, attiva soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 co. 9 del Codice e dell'art. 5 del presente Disciplinare.
- **Il RUP / seggio di gara** comunica l'esito dell'eventuale attivazione del soccorso istruttorio e procede all'abilitazione alla gara dei concorrenti, adottando apposito provvedimento in relazione agli ammessi/non ammessi ex art. 29 e 76 c. 2 bis del codice, provvedendo alle relative comunicazioni;
- In una o più sedute pubbliche virtuali successive, (non essendo necessarie valutazioni in merito all'offerta economica, trattandosi di mera operazione automatica, tracciata sulla piattaforma), **il RUP / Seggio di gara** procederà allo sblocco della "BUSTA ECONOMICA" caricata START;
- in modalità automatica, **il Sistema START procederà all'individuazione della graduatoria finale**, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Il Responsabile del procedimento di gara procede a individuare le offerte che risultassero anomale ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante dichiara che si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016 solo se il numero delle stesse sia uguale o superiore a 10.

E' in ogni caso fatta salva la facoltà della S.A. di procedere alla verifica di congruità di ogni offerta che risulti anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97 commi 1 e 6 del Codice.

Alle fasi della procedura di gara, che si svolgono in seduta pubblica **tramite connessione da remoto**, può assistere in qualità di uditore il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente ovvero persone munite di specifica delega fornita dallo stesso e **trasmessa tramite START**.

Si individuano la piattaforma START e la Posta Elettronica Certificata quali mezzi tecnici necessari per consentire ai commissari che ne facciano richiesta di lavorare a distanza, in modo da assicurare la riservatezza delle comunicazioni.

ART. 8 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

8.1.1. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Il possesso dei requisiti generali di cui al punto 8.1 dovrà essere dichiarato all'interno del Documento di Gara Unico Europeo, Parte III, lettere A, B, C, D, di cui all'articolo **12** del presente Disciplinare.

La mancata accettazione delle clausole contenute nell'Allegato 2 "accettazione condizioni contenute nel Protocollo di legalità" costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. 190/2012.

Il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 co. 5 *lett. c), c-bis) c-ter) c-quater) e lett. f-ter)* del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., dovrà essere dichiarato all'interno del **Modello 1 – ulteriori dichiarazioni**,

reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

8.1.2. di non trovarsi nella situazione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La sussistenza di tale condizione dovrà essere dichiarata all'interno del DGUE, Parte III, Sezione D, di cui al successivo articolo 12 punto A.2.

In caso di operatori riuniti i suddetti requisiti di cui al punto 8.1 devono essere posseduti da ciascuna impresa componente il raggruppamento e, in caso di consorzi di cui agli artt. 45 comma 2 lett. b) e c) e 46 co. 1 lett. f), sia dal consorzio che dalle imprese indicate quali esecutrici.

È vietato il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice per la soddisfazione dei requisiti generali.

8.2 Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 comma 1 lett. a) del Codice:

a) I concorrenti alla gara, se cittadini italiani o di altro stato membro residenti in Italia, devono **essere iscritti nel registro della C.C.I.A.A.** o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali. Al soggetto di altro stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza) in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

b) **Le imprese aventi sede in Italia** devono possedere **autorizzazione IVASS** (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) **o altra documentazione analoga** rilasciata dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica (oggi Ministero per lo Sviluppo Economico) e/o dal CIPE, all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui gli operatori economici intendano partecipare.

c) **Le imprese aventi sede legale in uno stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia** devono possedere **autorizzazione IVASS** (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) **o altra documentazione analoga** rilasciata dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica (oggi Ministero per lo Sviluppo Economico) e/o dal CIPE, all'inizio delle attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento in Italia) per il tramite della propria sede secondaria in Italia, oppure autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi Ministero per lo Sviluppo Economico) e/o dal CIPE, inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libera prestazione di servizio in Italia) nonché di aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma ed all' IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.

I **requisiti di idoneità professionale** dovranno essere posseduti da ciascuna delle imprese facenti parte il raggruppamento secondo quanto più sotto riportato e, in caso di consorzi ex art. 45 comma 2 lett. b) e c), dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Per la comprova del requisito il Centro Unico Appalti acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al presente punto **8.2** dovrà essere dichiarato da parte dell'operatore economico all'interno del Documento di Gara Unico Europeo, Parte IV, lettera A, punti 1 e ss (articolo 12 - A2 del presente Disciplinare).

8.3. Requisiti di capacità economica e finanziaria ex art. 83 comma 1 lett. b) del Codice:

- il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di aver effettuato una **raccolta premi assicurativi nel ramo danni**, complessivamente nel triennio 2017 – 2018 – 2019, pari ad almeno **Euro 300.000.000,00**.
- Per le compagnie che esercitano il solo ramo di tutela legale, che partecipano quindi unicamente allo specifico lotto, di aver effettuato una **raccolta annuale di premi assicurativi in tale ramo**, che, nel triennio 2017 – 2018 – 2019, sia pari ad almeno **Euro 30.000.000,00**.

Per i concorrenti che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato deve essere rapportato al periodo di attività effettivamente prestata.

Per la comprova del requisito il Centro Unico Appalti acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice dei contratti pubblici.

8.4. Requisiti di capacità tecniche e professionali ex art. 83 comma 1 lett. c) del Codice:

- Il concorrente dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di aver stipulato nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara (2018, 2019, 2020) in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o destinatari privati, **almeno 3 (tre) servizi assicurativi analoghi** al ramo per il quale si partecipa, ciascuno di valore annuale pari almeno alla base d'asta annua lorda del lotto oggetto di gara.

Ai fini della partecipazione alla gara, i requisiti richiesti devono essere posseduti dall'operatore economico partecipante alla gara dal momento di presentazione dell'offerta e devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento.

Le capacità di idoneità professionale, tecnico e professionali ed economica finanziaria saranno autocertificate, in sede di gara, mediante la presentazione del modello "Documento di gara unico europeo – DGUE", che dovrà essere firmato digitalmente dai legali rappresentanti dei soggetti concorrenti. La dimostrazione dei requisiti di cui all'art. 83 comma 1, lettera b) e lettera c) è fornita, ai sensi del combinato disposto degli articoli 83, comma 7, 85 e 86 comma 5, utilizzando i mezzi indicati nell'allegato XVII D.Lgs. 50/2016.

8.5 Indicazioni per i Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni di Imprese di Rete, Geie

N.B.: nei raggruppamenti temporanei la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed *eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.*

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese o coassicurazione sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti relativi all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 8.2 lett. a)** e quelli di cui alle lettere b) e c) (Aut. IVASS) devono essere posseduti da:

- 2 ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, coassicuratrici, consorziate/consorzianti o GEIE;
- 3 ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alla **raccolta premi di cui al punto 8.3** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nel caso di coassicurazione ciascun soggetto deve esserne in possesso.

I requisiti di cui al precedente **punto 8.4** sono posseduti dal RTI nel suo complesso ed almeno un contratto deve essere stato eseguito dalla mandataria. Nel caso di coassicurazione devono essere in capo alla Delegataria.

ATTENZIONE: Non avendo la stazione appaltante individuato nel presente appalto prestazioni di natura principale e prestazioni di natura secondaria (accessorie) non è possibile ricorrere a raggruppamenti di tipo verticale ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del Codice.

8.6 Indicazioni per i Consorzi di Cooperative e di Imprese Artigiane e i Consorzi Stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, **lett. b) (consorzi tra società cooperative e di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) e c) (Consorzi stabili)** del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I **requisiti relativi all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato **punto 8.2 lettera a)** e quelli di cui alle lettere b) e c) (Aut. IVASS) devono essere posseduti dal consorzio e dal/i consorziato/i per il/i quale/i concorre.

I **requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, di cui ai punti 8.3 e al punto 8.4** devono essere posseduti:

a) per i requisiti di capacità economico e finanziaria ai sensi dell'art. 47 del Codice:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

b) per i requisiti di capacità tecnica e professionale ai sensi dell'art. 47 del Codice:

- per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, nonché dalle singole imprese consorziate indicate come esecutrici;
- per i consorzi di cui all'art. 45 , comma2, lettera c) del Codice , la sussistenza in capo ai consorzi stabili del requisito richiesto per l'affidamento del servizio è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza del predetto requisito in capo ai singoli consorziati.

Il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico - professionale dovrà essere dichiarato all'interno del Documento di Gara Unico Europeo, Parte IV, lettera A (idoneità professionale) punti 1) e 2);

lettera B (capacità economico finanziaria) punti 2.a);

lettera C (capacità tecniche e professionali), punto 1b), di cui all'articolo **12** del presente Disciplinare.

ART. 9 - COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI

ART. 9.1. Comunicazioni dell'amministrazione

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione a START, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta

elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice. Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nell'area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione la Stazione Appaltante ed il Gestore del Sistema non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione. Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte della Stazione Appaltante, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul sito nell'area riservata alla gara.

ART. 9.2. Richiesta di chiarimenti da parte degli operatori economici

Le eventuali richieste di **chiarimenti sulla procedura in oggetto**, dovranno essere formulate **esclusivamente** attraverso l'apposita sezione "**chiarimenti**", nell'area riservata alla presente gara, all'indirizzo: <https://start.toscana.it/>. Attraverso lo stesso mezzo la stazione appaltante provvederà a fornire le risposte.

Ai sensi dell'art. 76 c. 4 del Codice, l'Amministrazione garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno almeno 4 (quattro) giorni prima dalla data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica.

I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come *spam* dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

ART. 10 - POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica".

L'amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

ART. 11 - MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Per identificarsi, i fornitori dovranno completare la procedura di registrazione online presente sul Sistema. La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID), a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante, e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero +39 081 0084010, o all'indirizzo di posta elettronica: Start.OE@PA.i-faber.com.

ART. 12 - MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per partecipare all'appalto, entro e non oltre le **ore 18:00 del 16/02/2021**, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it/> ed inserire la documentazione di cui ai successivi paragrafi per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara in oggetto, entro e non oltre il termine perentorio¹ indicato al precedente articolo 11, la seguente documentazione, in formato elettronico e sottoscritta, ove richiesto, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2015.

- per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Dovrà quindi essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio indicato in premessa la seguente documentazione:

A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui ai successivi punti **A.1 e ss.**;

B) LA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA di cui ai successivi punti **B. 1 e ss.**

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

A.1) la **“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”**, recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il concorrente, dopo essersi identificato dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;

¹Disciplinare di gara Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio

- **Scegliere** la funzione “Presenta offerta”;
- **Completare:**
 - Il passo 2 “Gestione della documentazione - amministrativa” da qui cliccare sul tasto “crea” per compilare il form “*Domanda di partecipazione*”;
 - Il passo 1 “Definisci forma di partecipazione” ed eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell’Indirizzario fornitori cliccando su “Modifica”;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento “*domanda di partecipazione*” generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento “*domanda di partecipazione*” generato dal sistema. **Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.**
- **Inserire** nel sistema il documento “*domanda di partecipazione*” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.

La domanda di partecipazione è soggetta all’importo di bollo ai sensi del DPR 642/1972, che dovrà essere versato nelle modalità indicate al successivo **punto A 6**.

L’operatore economico deve indicare, **nel Form on-line della Domanda di partecipazione, nel campo “Dati amministrativi”**, tutti i soggetti che **ricoprono le cariche di cui all’art. 80 co.3 del D. Lgs. 50/2016 o i soggetti cessati che le abbiano ricoperte** nell’anno antecedente la data di invio del presente invito.

In particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nel pdf “domanda di partecipazione” generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione “Modifica” presente al passo 1 della procedura di presentazione dell’offerta.

L’inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page.

A.1.1.) La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la

veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

A.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE

Nello spazio così denominato sulla piattaforma dovrà essere caricato il DGUE di cui al modello approvato dalla Commissione UE con Regolamento n.2016/7 del 5/01/2016, come allegato al presente disciplinare di gara. Il modello allegato è un modello conforme a quello europeo in cui le parti che non sono richieste in questo specifico appalto sono state barrate. Rispetto al modello europeo sono inoltre state aggiunte alcune note, come ulteriore guida alla compilazione e per chiarire la corrispondenza tra la dichiarazione esposta nel modello e quella prevista dal D.Lgs.50/2016.

Per ogni DGUE il concorrente dovrà:

- **Scaricare** sul proprio PC il documento denominato “DGUE” o “DGUE altri legali Rappresentanti”;
- **Firmare digitalmente** il documento a cura del Titolare, Legale Rappresentante o Procuratore che rende le dichiarazioni nello stesso contenute;
- **Inserire** il documento firmato digitalmente sul sistema nell'apposito spazio dedicato alla presentazione delle dichiarazioni.

In merito alla compilazione si precisa inoltre:

DGUE PARTE I

Questa parte è già stata compilata dalla stazione appaltante.

DGUE PARTE II

Il concorrente indica i dati dell'impresa, la forma di partecipazione, le generalità dei legali rappresentati e dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80, l'eventuale ricorso all'avvalimento (parte II lett C) e al subappalto (parte II lett D).

DGUE PARTE III

In questa parte il concorrente rende le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di ordine generale facendo attenzione a quanto segue:

a) nella parte III lett A. l'operatore economico, in relazione ai soggetti che ricoprono le cariche elencate al primo capoverso del presente paragrafo al momento della presentazione dell'offerta e indicati nel Form on-line (compresi gli eventuali soggetti cessati), deve rendere le dichiarazioni relativamente all'insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto come specificate nella stessa parte III lett. A); a tale fine la dichiarazione deve essere resa da un solo legale rappresentante in relazione alla posizione propria e di tutti gli altri legali rappresentanti e dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 oppure deve essere resa da ciascuno dei soggetti come prima indicati singolarmente.;

*b) nel primo caso la parte III lett. A) del DGUE è compilata in relazione a tutti i nominativi interessati e il documento è firmato dal legale rappresentate che rende la dichiarazione; nel secondo caso ciascun legale rappresentante o soggetto di cui al comma 3 dovrà rendere e firmare digitalmente il **“DGUE ALTRI LEGALI RAPPRESENTANTI” (mod. allegato DGUE altri legali Rappresentanti) in relazione alla propria posizione. (A.2.1)***

Ogni **DGUE/ DGUE altri legali Rappresentanti**, con le modalità sopra indicate, deve essere inserito nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara.

La parte III lett D. è stata integrata con l'elenco dei motivi di esclusione previsti dalla legislazione esclusivamente nazionale come indicati all'art.80 del D.lgs. 50/2016.

DGUE PARTE IV

Nel DGUE parte IV sono riportate anche le dichiarazioni relative all'idoneità professionale e alla capacità

economica e tecnica, si richiede la compilazione del modello per le parti necessarie ai fini della dimostrazione dei requisiti, le parti non necessarie sono state barrate nel modello.

Nella parte IV lett. A va inserita la dichiarazione relativa all'iscrizione alla CCIAA o ad altro registro commerciale e/o professionale.

Nella parte IV lett. C il concorrente inserisce le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di capacità tecnica richiesti all'art. 8 del presente disciplinare di gara.

In caso di operatori riuniti o consorzi tale parte del DGUE dovrà essere compilata da ciascuno dei membri/consorzio esecutore del consorzio/RTI sulla base della quota di requisito posseduta dallo stesso.

Nella parte IV lett. D il concorrente indica le eventuali certificazioni di qualità che verranno prese in considerazione ai fini dell'eventuale riduzione dell'importo della cauzione.

A.2.1) D.G.U.E. ALTRI LEGALI RAPPRESENTANTI

Modello reso disponibile dalla S.A., da utilizzare nel caso ricorrano le circostanze rappresentate nella precedente sezione A.1)/D.G.U.E. PARTE III/b) e cioè: *le dichiarazioni relativamente all'insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto, come specificate nella stessa parte del D.G.U-E. Sezione III lett. A), non siano rese dal solo legale rappresentante in relazione alla posizione propria e di tutti gli altri legali rappresentanti e dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80. In tal caso, questi ultimi e ognuno per se stesso, deve rendere singolarmente la propria dichiarazione utilizzando il mod. "DGUE ALTRI LEGALI RAPPRESENTANTI".*

A.3) MODELLO 1 – ULTERIORI DICHIARAZIONI

Il "Modello 1 – Ulteriori dichiarazioni", reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara, dovrà essere compilato ove richiesto in conformità con quanto indicato successivamente in base alla forma di partecipazione.

Tale modello contiene ulteriori dichiarazioni ai sensi della normativa vigente sulla partecipazione alle gare d'appalto non ricomprese nei documenti di cui ai punti A.1) e A.2), tra cui le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 co. 5, lett. C, c-bis, c-ter, c-quater, e lett. f-ter) del D.lgs. 50/2016.

Tutti i concorrenti dovranno obbligatoriamente compilare:

- ✓ **Sezione I:** dati generali relativi all'operatore economico concorrente;
- ✓ **Sezione IV:** dichiarazioni per la partecipazione ai sensi dell'art. 80 co. 5 lett. b
- ✓ **Sezione V:** dichiarazioni relative agli eventuali motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 co. 5 lett. C, c-bis, c-ter, c-quater e f-ter ai sensi del D.lgs. 50/2016;
- ✓ **Sezione VII Accettazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento;**
- ✓ **Sezione IX: Trattamento dati personali;**

Si evidenzia che il sottoscrittore del documento è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

A.4) MODELLO 2 – ACCETTAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA PER LA LEGALITA' E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE NELL'ECONOMIA LEGALE TRA LA PREFETTURA DI FIRENZE, LA PROVINCIA DI FIRENZE, LA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE E I COMUNI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE (Non previsto, trattandosi di contratti di valore inferiore a € 150.000,00)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA di cui ai punti A.1), A.2) e A.3) e A.4)
Modalità' di presentazione per:
IMPRENDITORE INDIVIDUALE E SOCIETA' di cui all' art. 45, co. 2 lett. a) del Codice
Il concorrente dovrà presentare i documenti di cui ai precedenti punti A.1), A.2), A.3) e A.4) debitamente compilati in ogni loro parte e sottoscritti con firma digitale a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. La documentazione di cui ai punti A.1) e A.2), A.3) e A.4) dovrà essere inserita negli appositi spazi previsti sulla piattaforma START.
CONSORZI FRA SOCIETA' COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI di cui all'art. 45, co. 2 lett. b) e c) del Codice
<p>Il concorrente dovrà presentare i documenti di cui ai precedenti punti A.1), A.2), A.3) e A.4) debitamente compilati in ogni loro parte e sottoscritti con firma digitale a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. La documentazione di cui ai punti A.1) e A.2), A.3) e A.4) dovrà essere inserita negli appositi spazi previsti sulla piattaforma START.</p> <p>Ciascuna impresa consorziata esecutrice indicata dal concorrente all'interno del DGUE di cui al punto A.2) dovrà compilare e firmare digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ il DGUE in tutte le sue parti; la Parte IV sez. B, C e D dovranno essere compilate esclusivamente nel caso in cui le consorziate apportino i requisiti in favore del Consorzio; ✓ il Modello 1 – Ulteriori dichiarazioni relativamente alle Sezioni I, II, V, VI, VII e VIII; ✓ il Modello 2 – Accettazione Protocollo di Intesa. <p>Tutta la suddetta documentazione deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte del consorzio concorrente.</p> <p>Le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre non devono trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942 nell'ipotesi in cui sia il consorzio stesso a trovarsi nella situazione dell'art. 186 bis citato.</p>
OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, rete d'impresa) ai sensi dell'art. 45 co. 2 lett. d), e), f), g) del Codice
<p>Ciascuna impresa facente parte dell'operatore riunito dovrà presentare i documenti di cui ai precedenti punti A.1), A.2), A.3) e A.4) debitamente compilati in ogni loro parte e sottoscritti con firma digitale a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore dell'impresa.</p> <p>Per generare la "Domanda di partecipazione" di cui al punto A.1) la mandataria dovrà selezionare, al termine della compilazione del passo 1 "Forme di partecipazione/dati identificativi" presente sulla piattaforma START, la forma di partecipazione dell'operatore concorrente attraverso l'apposita funzione.</p> <p>Tutta la suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START.</p> <p>Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START copia autentica, rilasciata dal notaio, dell'atto di costituzione di RTI /consorzio ordinario di concorrenti /GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13, del Codice, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.</p> <p>Nel caso di partecipazione di rete di imprese deve essere inoltre prodotto ed inserito nell'apposito spazio dall'operatore abilitato ad operare sul sistema copia autentica del Contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire</p>

un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

AVVALIMENTO ART. 89 DEL CODICE

Il concorrente che intenda avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime di cui all'art. 8 del presente Disciplinare deve indicare nella Parte II, Sezione C del DGUE:

- la volontà di avvalersi dei requisiti di altri operatori economici;
- la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi;
- i requisiti di cui ci si intende avvalere

Secondo il disposto di cui all'art. 89 comma 1 del Codice per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'[allegato XVII, parte II, lettera f\)](#), o alle **esperienze professionali pertinenti**, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti **solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.**

Nell'apposito spazio previsto sulla piattaforma START l'operatore economico **dovrà inserire il CONTRATTO**, ai sensi dell'art. 89, comma 1 (p.2), del Codice, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, **attesa la specificità dell'affidamento**, unitamente alla professionalizzazione richiesta dalla vigente regolamentazione regionale, **le risorse umane e l'organizzazione aziendale necessaria per tutta la durata dell'appalto, salvo quanto stabilito al paragrafo precedente.**

Il **contratto di avvalimento dovrà essere prodotto** in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante scansione della copia autentica dell'originale cartaceo rilasciata dal notaio.

Detto contratto ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. 207/2010, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto;
- risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc...) messi a disposizione per l'esecuzione dell'appalto, in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 co. 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il contratto di avvalimento deve contenere, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

L'impresa ausiliaria indicata dal concorrente nel DGUE di cui al punto A.2) deve compilare e firmare digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore:

- il DGUE nella Parte II, Sezione A e B; Parte III, Parte IV e Parte VI;
- il Modello 1 - Ulteriori dichiarazioni nelle sezioni I, III, V, VI, VII e VIII;
- il Modello 2 – Accettazione Protocollo di Intesa.

Suddetti documenti contenenti le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria devono essere inseriti nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell'**operatore economico partecipante** alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.

E' ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89 c. 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, il Responsabile del C.U.A. impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria, assegnando un tempo congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il concorrente entro tale termine deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento del concorrente, il D.G.U.E. della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, il responsabile del C.U.A. procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. L'impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942.

N.B. La disciplina dell'avvalimento ex art. 89, D.Lgs. 50/2016 risulta applicabile in quanto compatibile con le disposizioni contenute nel DM del 18 novembre 2019.

DICHIARAZIONI DI CUI ALL' ART. 80 C. 5 LETT. B) DEL CODICE

Il concorrente che si trovi in una delle condizioni di cui all'art. 80 c. 5 lett. b) dovrà dichiararlo all'interno della Parte III, Sezione C del DGUE, indicando, nei casi di cui agli art. 110 c. 4 e 110. co. 6, l'impresa ausiliaria.

Nel caso in cui il concorrente si trovi nella condizione di cui agli art. 110 c. 4 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

Nei casi di cui all'art. 110 c. 5, l'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida (Art. 110 c. 6).

L'impresa ausiliaria di cui all'art. 110 c. 6 del Codice indicata dall'operatore economico nella Parte III, Sezione C del DGUE deve compilare e firmare digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore:

- il DGUE nella Parte II, Sezione A e B; Parte III, Parte IV e Parte VI;
- il Modello 1 - Ulteriori dichiarazioni nelle sezioni I, IV, V, VI, VII e VIII;
- il Modello 2 – Accettazione Protocollo di Intesa. Suddetti documenti contenenti le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria **di cui all'art. 110 c. 6 del Codice** devono essere inseriti nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell'**operatore economico partecipante** alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.

L'impresa ausiliaria di cui all'art. 110 c. 6 del Codice individuata dal concorrente non deve, a sua volta, trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942.

A.5) LA GARANZIA (Intestata al Comune di Reggello)

L'offerta è corredata da:

A. 5. 1 una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo a base dell'appalto, stabilito come segue salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

Lotto	Valore del lotto	CIG	Importo cauzione <i>(riducibile secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice)</i>

LOTTO 1: Polizza Incendio	€ 75.000,00	86035290BC	1500,00
LOTTO 2: Polizza Tutela legale	€ 45.000,00	8603536681	900,00

A. 5. 2 una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

-in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

-fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento tramite Bonifico a favore del **Comune di REGGELLO (IBAN IT4200306938023000100046016)** che rilascerà un certificato di deposito provvisorio in originale. Si precisa che il deposito è infruttifero. La quietanza dovrà riportare, quale causale, la dicitura "*Garanzia a corredo dell'offerta relativa: LOTTO 1 POLIZZA INCENDIO CIG 86035290BC: e LOTTO 2 POLIZZA TUTELA LEGALE CIG: 8603536681.* La quietanza di cui sopra deve essere inserita, dal soggetto abilitato ad operare sul sistema START, nell'apposito spazio previsto.

-fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che

- partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (**Decreto 19 gennaio 2018 n. 31**) e **contenere** la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
 4. avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
 5. prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 6. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
 7. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
- copia informatica di documento analogico (e cioè scansione di documento cartaceo) sottoscritta con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

1. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
2. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del

consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che i documenti siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

A.6) COMPROVA IMPOSTA DI BOLLO

La domanda di partecipazione è soggetta all'importo di bollo ai sensi del DPR 642/1972.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Ente appaltante: **Comune di Reggello** Codice Fiscale/Partita IVA: **01421240480**);
- del codice ufficio o ente (campo 6: TzM);
- del codice tributo (campo 11: 456T);
- della descrizione del pagamento (campo 12: "Imposta di bollo – *Comune di Aperta: procedura aperta lotto 1 Polizza Incendio/Lotto 2 Polizza Tutela Legale con i CIG che identificano ciascun lotto:*

Lotto 1: CIG: 86035290BC

Lotto 2 CIG: 8603536681

Nel caso di partecipazione in forma associata l'importo dell'imposta di bollo dovuta è dovuto solo in riferimento alla domanda della mandataria.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico nell'apposito spazio copia informatica dell'F23.

A.7) il DOCUMENTO attestante l'avvenuto pagamento a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) del contributo pari ad €. 0,00. Esente

A.8) SUBAPPALTO. Qualora l'operatore economico faccia ricorso al subappalto è obbligato a indicare nel proprio DGUE parte II lett. D) le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, ognuno dei membri dell'operatore riunito deve indicare le medesime parti della prestazione e la medesima, relativa, quota percentuale che l'operatore riunito intende subappaltare.

Nessun elemento riconducibile all'offerta economica dovrà essere contenuto nella documentazione amministrativa.

B. DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

B.1. L'offerta economica dovrà essere formulata in ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara per ciascun lotto.

Per presentare l'offerta economica il fornitore dovrà:

- **accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **compilare** il form on line;
- **scaricare** sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **firmare** digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche a cura del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto

concorrente;

- **inserire** nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.

Si evidenzia che all’interno dell’offerta economica il ribasso percentuale deve essere espresso, in cifre, mediante un numero di decimali pari a 2 (due).

A pena di esclusione dell’offerta l’offerta economica contiene i seguenti elementi:

- a) **la stima dei costi della manodopera ai sensi dell’art. 95 c. 10 del Codice;**
- b) **la stima degli oneri della sicurezza ai sensi dell’art. 95 c. 10 ;**

Il documento firmato deve essere inserito a sistema nell’apposito spazio previsto.

Si fa presente che i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza devono riferirsi al periodo temporale **27/02/2021 – 27/02/2024.**

I costi della manodopera e gli oneri della di cui sopra non potranno essere pari a 0, pena l’esclusione dalla gara.

B.2) IMPEGNO E MANDATO IN CASO DI RETE DI IMPRESE

In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete nel caso di rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria che partecipa nella forma di raggruppamento temporaneo costituendo **l’offerta economica dovrà essere corredata da un documento contenente le seguenti dichiarazioni:**

- l’indicazione dell’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito **mandato speciale con rappresentanza** o funzioni di capogruppo;

-l’**impegno**, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.

Suddetto documento dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente e inserito nell’apposito spazio su START.

Tutti i documenti che costituiscono l’offerta economica (**da B.1 a B. 2**) dovranno essere sottoscritti, **a pena di esclusione**, con le modalità appresso indicate:

nel caso di offerta presentata da un **Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti**, l’offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

Nel caso di **Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti**, per i quali sussiste comunque l’obbligo di produrre l’atto costitutivo, l’offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandataria.

Nel caso di offerta presentata da un **raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti**, l’offerta economica deve contenere l’impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

In caso di **raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo orizzontale**, l’offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

ART. 13 – MODALITA’ DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE ATTRAVERSO START

Entro il termine ultimo di cui al precedente **Art. 12**, l’operatore economico dovrà caricare sulla piattaforma START tutta la documentazione amministrativa di proprio interesse sulla base della forma di partecipazione

scelta, la documentazione tecnica ed economica richiesta per la partecipazione alla presente procedura.

Al passo 3 “presenta offerta” si accede alla schermata di riepilogo della documentazione caricata sulla piattaforma START. L’operatore economico può prendere visione dei documenti caricati verificando la validità delle firme apposte nonché, il contenuto degli stessi al fine di non commettere errori formali.

Nella sezione “Comunicazioni ricevute” relative alla gara il Sistema inserisce la notifica del corretto recepimento dell’offerta stessa, tale notifica è inoltrata alla casella di posta elettronica certificata del concorrente, ovvero, qualora non indicata, alla casella e-mail presente nell’indirizzario.

Quando si è certi del contenuto dei documenti che si intende inviare alla Stazione appaltante è necessario cliccare sul tasto “invia offerta”. Si aprirà una finestra di dialogo dove sarà necessario confermare l’invio dell’offerta cliccando sul tasto “ok”. Si visualizza un messaggio di conferma dell’invio contenente la data e l’ora di sottomissione dell’offerta.

È possibile, fino al termine del tempo utile per presentare offerta, annullare l’invio dell’offerta cliccando sul tasto “annulla invio offerta” in fondo al riepilogo del passo 3.

ART. 14 - OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Si provvederà alla esclusione automatica delle offerte anomale ex art. 97 commi 2, 2 bis e 2ter, nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a 10, art. 97, comma 8 del codice, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità dell’offerta ai sensi dell’art.97 del D.Lgs. 50/2016.

In caso in cui, in base ad elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa (cfr. art. 97, c. 6 del Codice dei contratti pubblici) il R.U.P. della stazione appaltante, avvalendosi anche della Commissione di gara, valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità delle offerte che appaiano anormalmente basse.

È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Qualora ricorrano i presupposti per la verifica di congruità delle offerte la Stazione appaltante avvia la verifica di congruità ai sensi dell’art. 97, co. 5 del Codice.

La verifica di anomalia dell’offerta sarà condotta dal RUP della Stazione Appaltante, avvalendosi, se ritenuto necessario, del supporto della Commissione Giudicatrice. A tal fine Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI E PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a **150 MB**. Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica: all’offerta economica, alla domanda di partecipazione.

ART. 15- MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DI ESCLUSIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

L’Amministrazione esclude i concorrenti ai sensi dell’art. 83 comma 9) del Codice.

Non è abilitato alla partecipazione alla presente procedura il concorrente che:

- non abbia inviato, attraverso l’apposita funzione di START “invio della busta e confermato lo stesso con il tasto “OK” la documentazione richiesta dal presente disciplinare, di cui ai punti **A.1) e**

ss.; **B.1)** e ss. art. 12 entro il termine stabilito al precedente articolo 12, anche se sostitutivi di offerta precedente;

- abbia inserito elementi riconducibili all'offerta economica di cui all'art. 12 punto **B)** e ss., all'interno degli spazi presenti nella procedura telematica destinati a contenere documenti di natura amministrativa, tecnica o all'interno della "Documentazione amministrativa aggiuntiva".
- non sia in possesso alla data di scadenza del bando, delle condizioni e requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 8;
- presenti una garanzia provvisoria di cui al punto **A.5) art. 12** sottoscritta da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante;
- nel caso in cui il concorrente non dimostri che, a seguito di attivazione del soccorso istruttorio, i seguenti documenti presentati in risposta non fossero stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta: la garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva e/o il contratto di avvalimento. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (**es.: marcatura temporale**)
- non abbia effettuato il sopralluogo entro i termini e nelle modalità stabilite all'art. 4 del presente Disciplinare (**non applicabile**).
- non abbia provveduto al pagamento del contributo ANAC entro i termini di scadenza della gara.
- in caso di inutile decorso del termine di integrazione documentale assegnato di cui all'art. 5 (**Soccorso istruttorio**);

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'OFFERTA ECONOMICA di cui al punto B.1) dell'art. 12:

- manchi;
- non rechi la firma del legale rappresentante o del procuratore;
- non contenga l'indicazione del *ribasso % / importo offerto* e le dichiarazioni presenti nel modello generato dal sistema;
- sia in aumento rispetto all'importo stimato a base di gara;
- non contenga l'indicazione degli oneri per la sicurezza afferenti l'impresa, o , nel caso di oneri indicati pari a 0.
- non contenga l'indicazione del costo della manodopera, o contenga un costo della manodopera pari a 0;
- non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
- non sia firmata digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti;
- non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto indicato quale mandatario nell'atto costitutivo di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti già costituiti.
- Non sia firmata con le modalità previste all'art. 12 punto A.1.1.

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che, in caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, la documentazione economica di cui al punto B) art. 12:

- manchi;
- non contenga l'impegno che nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificato come mandatario;

- non contenga la dichiarazione attestante l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite ad offerta relativa ad altra gara.

L'amministrazione infine, esclude dalla gara le offerte individuate anormalmente basse a seguito del procedimento di cui all'art. 97 del Codice.

ART. 16 - AVVERTENZE

- Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.
- È possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata.
- Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati dal presente documento, presentare una nuova offerta.
- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente disciplinare con rinuncia ad ogni eccezione.
- La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.
- Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo il termine perentorio indicato nel presente disciplinare.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- L'Amministrazione ha facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.
- L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

ART. 17 - CONCLUSIONE DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Il Centro Unico Appalti effettuerà le verifiche sul possesso dei requisiti con le modalità prescritte nel presente Disciplinare considerato che la deliberazione AVCP n. 111 del 201.12.2012, così come modificata dal comunicato del Presidente del 12.6.2013 e aggiornata con Delibera dell'ANAC del 17.2.2016 n. 157, all'art. 9 comma 1 bis, per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiori a Euro 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici stabilisce che il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell'Autorità e che alla data di pubblicazione del bando di gara non risulta essere stata pubblicata.

L'Amministrazione, ai fini dell'aggiudicazione del presente appalto, verifica le dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti alla gara. I controlli sono eseguiti sul primo concorrente in graduatoria, nonché sul possesso dei requisiti tecnico-professionali dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per la partecipazione alla gara.

Il Responsabile del Centro Unico Appalti verifica le dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti alla gara e, nel caso di dichiarazioni aventi ad oggetto servizi effettuati a favore di committenti privati, richiede ai soggetti da sottoporre a controllo di comprovare, entro 10 giorni dalla data della medesima richiesta, il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionali dichiarati per la partecipazione alla presente gara mediante la presentazione della seguente documentazione:

- i contratti, le fatture (o analoga documentazione) in copia conforme all'originale;

Nel caso di dichiarazioni relative ad attività svolte a favore di committenti pubblici, l'Amministrazione provvederà a verificare, ai sensi dell'art. 43 comma 1 del DPR 445/2000 così come modificato dall'art. 15 comma 1 lett. c) della L.183/2011, direttamente presso gli enti destinatari dei servizi dichiarati la veridicità di quanto dichiarato.

- L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati. Ai fini della tracciabilità dei flussi Finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto e il codice CIG. La relativa attestazione rilasciata dal committente riportante la tipologia dei servizi effettuati, con l'indicazione dell'importo corrispondente alle prestazioni eseguite nel periodo previsto.

Tali controlli sono effettuati:

- in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. nei confronti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio o del G.E.I.E.;
- in caso di rete d'impresa, nei confronti di tutti i soggetti esecutori;
- in caso di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice i suddetti controlli sono effettuati sia nei confronti del consorzio che nei confronti dei consorziati indicati nel DGUE come soggetti per i quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento, i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dei soggetti indicati dal concorrente come ausiliari.
- nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 110 c. 4 e 6 del Codice i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dell'operatore economico indicato quale ausiliario ai sensi del comma 5 dello stesso articolo.

In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti, all'affidamento di subappalti e alla stipula dei relativi contratti, l'Amministrazione può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa e in particolare del D.P.R. 445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma al presente appalto.

Qualora dai controlli effettuati non risultino confermate le dichiarazioni rese dall'operatore economico per la partecipazione alla gara all'interno del DGUE l'Amministrazione aggiudicatrice procede:

- all'esclusione dei soggetti dalla procedura;
- a revocare, nel caso di controllo con esito negativo sul primo in graduatoria, la proposta di aggiudicazione formulata in sede di gara e a individuare il nuovo aggiudicatario nel soggetto che segue in classifica, salvo l'eventuale esperimento del subprocedimento di indagine di anomalia dell'offerta qualora questa sia stata rilevata in sede di formulazione della classifica
- relativamente al primo in graduatoria, all'escussione della cauzione provvisoria prodotta nei casi di cui all'art.89, co. 1 del Codice, alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;
- relativamente agli altri soggetti sottoposti al controllo, alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

L'Amministrazione procederà analogamente a quanto sopra nel caso in cui l'operatore economico che abbia dichiarato di essere in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta non documenti detto possesso.

L'Amministrazione richiede ai soggetti di cui sopra i documenti comprovanti quanto dichiarato durante il procedimento di gara, qualora non sia possibile procedere nelle forme specificate dal D.P.R. n. 445/2000.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante relativamente ai costi della manodopera provvede a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97 co. 5 lett. d) del D.Lgs. 50/2016, qualora non ne abbia già verificato la congruità nell'ambito dell'indagine dell'anomalia dell'offerta, richiedendo a tal fine il dettaglio del costo della manodopera dichiarato dall'operatore economico all'interno della propria offerta.

Dopo l'aggiudicazione efficace l'Amministrazione invita l'aggiudicatario a:

- stipulare il contratto nel termine di 60 giorni dall'aggiudicazione;
- versare l'importo relativo alle spese di imposta di bollo e di registro per il contratto;
- costituire garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 del Codice;
- produrre quant'altro necessario per la stipula del contratto.

La mancata costituzione della suddetta garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia a corredo dell'offerta prestata ai sensi dell'art. 93 del Codice. L'amministrazione conseguentemente aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Il contratto verrà stipulato dopo 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, del Codice, salvo che non si rientri in uno dei casi di cui all'art. 32, comma 10 del Codice.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

GARANZIA DEFINITIVA: ai sensi dell'articolo 103 del Codice l'esecutore del contratto è obbligato a costituire apposita garanzia fideiussoria.

La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

ART. 18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità "**Regolamento**").

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

18.1 – Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella "domanda di partecipazione", nelle dichiarazioni integrative, nel "DGUE" e nell'offerta tecnica vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bando di gara/Disciplinare allegati all'offerta nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

18.2 – Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri

addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

18.3 – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite; - altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009; - a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità; - ad amministratori di sistema; - per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

18.4 – Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e di cui agli artt. 15-22 del Regolamento. La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

18.5 – Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è l' **Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve ed il Comune di Reggello**, ciascuno per gli ambiti di competenza;

Responsabile interno del trattamento dei dati sono i Responsabili di struttura a ciò nominati dei due enti sopra indicati.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema, dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve e del Comune di Reggello assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

18.6 – Periodo di conservazione dei dati

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento di tutti gli obblighi normativi.

18.7 – Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare alla procedura di gara.

18.8 – Dati particolari e giudiziari

Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE. I dati "giudiziari" di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e i "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile. Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

ART. 19 – COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE, RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI

L'Amministrazione effettua le comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente nella documentazione di gara. Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs.

50/2016 ed ai sensi della L. 241/1990 il Responsabile Unico del Procedimento è la Dr.ssa Claudia Landi
Recapiti: Tel. 055/0558360322; e-mail: clandi@comune.pontassieve.fi.it;
In materia di accesso agli atti si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 53 del Codice.

ART. 20 – ALTRE INFORMAZIONI

Ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016, l'aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese sostenute da quest'ultima per la pubblicazione dell'estratto del bando e dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su un quotidiano locale e uno nazionale.

In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa € **900,00 IVA inclusa** di cui € 400,00 per gli Avvisi di post-informazione. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

ART. 21. DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN CASO DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica dovrà essere prodotto:

- scansione del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligato riconferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** scansione del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del medesimo decreto;
- **in caso di RTI costituendo:** scansione del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del medesimo decreto.

Le dichiarazioni di cui al presente § 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

Nel caso di partecipazione di rete di imprese deve essere inoltre prodotto ed inserito nell'apposito spazio.

ART. 22. CLAUSOLA BROKER

Per ciascun lotto la compagnia aggiudicataria si impegna a garantire l'efficacia delle coperture assicurative dalle ore 24.00 della data di decorrenza indicata nei capitolati tecnici, anche nelle more della verifica dei requisiti di carattere generale, propedeutica all'efficacia dell'aggiudicazione definitiva. L'esecuzione d'urgenza del servizio - in ragione della peculiarità del servizio posto a tutela dei cittadini è disciplinata dall'art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016. ss.mm.ii. In tal caso, l'aggiudicatario dovrà senz'altro ritenersi obbligato, non appena richiesto, a dare esecuzione al servizio nei modi previsti dal presente disciplinare di gara, dal capitolato di polizza di ciascun servizio assicurativo, dall'offerta e dal provvedimento di aggiudicazione. “

L'Ente Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società UIB Universal Insurance Broker s.r.l. di Firenze, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dal Broker il quale tratterà unicamente con la Compagnia Delegataria, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker che provvederà alla ripartizione tra tutte le Coassicuratrici. Pertanto sia la Delegataria che le Coassicuratrici riconoscono che tale pagamento è liberatorio per il Contraente/Assicurato, anche ai termini dell'art. 1901 C.C. Pertanto agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente/Assicurato, alla Compagnia, si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia. La remunerazione del Broker è a carico della Compagnia aggiudicataria e delle eventuali Coassicuratrici, in conformità alla prassi di mercato, che dovranno rilasciare lettera di libera collaborazione al Broker. Queste ultime pertanto dichiarano che tale compenso mai costituirà un aumento dei premi per l'Ente Contraente.

Al fine di garantire la “par condicio” delle società offerenti e la determinatezza delle offerte, le stesse dovranno essere formulate prevedendo la remunerazione del broker nella seguente misura:

Numero lotto	Oggetto del lotto	Remunerazione del broker
Lotto 1	POLIZZA INCENDIO	12% del premio imponibile (v. Capitolato Polizza Incendio. Art. 16)
Lotto 2	POLIZZA TUTELA LEGALE	12% del premio imponibile (v. Capitolato Polizza Tutela legale. Art. 14)

Pontassieve li **01/02/2021**

Il Responsabile Unico del Procedimento
dott. Francesco Cammilli

DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
 - 1.1. Relazione tecnica illustrativa;
 - 1.2. Capitolato Lotto 1: Polizza antincendio
 - 1.3. Tabulato sinistri Incendio Reale mutua assicurazioni
 - 1.4. Capitolato Lotto 2: Polizza Tutela legale
 - 1.5. Dichiarazione assenza sinistri Tutela legale firmata dal RUP
- 2) Bando di gara (G.U.R.I)
- 3) Disciplinare di gara
- 4) D.G.U.E.
- 5) D.G.U.E. altri legali rappresentanti
- 6) MODELLO 1 – DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL D.G.U.E.
- 7) CODICE DI COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI REGGELLO
- 8) MODELLO F23 COMPILABILE